

STATUTO

**DISTRETTO RURALE S.R.L.
SOCIETA' DI SERVIZI
TERRITORIALI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUISTELLO MN PIAZZA PIO
SEMEGHINI 1

Numero REA: MN - 250337

Codice fiscale: 02408230205

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 4.532 RACCOLTA N. 2.731	
	STATUTO	
	"DISTRETTO RURALE S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita una società a responsabilità limitata, denomi-	
	nata:	
	"DISTRETTO RURALE S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI"	
	Art. 2 - Sede	
	La società ha la propria sede legale nel Comune di Quistello.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e	
	sopprimere succursali, filiali ed unità locali nell'ambito	
	del territorio dello Stato Italiano, nonchè di trasferire la	
	sede legale ed eventuali sedi secondarie nell'ambito del Co-	
	mune di Quistello.	
	Il trasferimento della sede legale fuori del territorio del	
	Comune di Quistello è deliberato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e	
	potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci,	
	fatto salvo il recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 - Scopo ed oggetto sociale	

	La società si propone, nell'ambito dell'oggetto sociale, di	
	svolgere tutte le attività e le iniziative per la produzione	
	di un servizio di interesse generale nell'area dell'Oltrepo'	
	Mantovano, rafforzando il livello di competitività del siste-	
	ma produttivo e migliorando i processi di valorizzazione del	
	patrimonio culturale, ambientale e sociale, al fine di accre-	
	scere e assicurare la soddisfazione dei bisogni della collet-	
	tività così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la	
	coesione sociale.	
	In tale contesto, la società potrà:	
	a) Promuovere l'innovazione e la competitività del sistema	
	produttivo e dei sistemi alimentari locali;	
	b) realizzare e gestire opere o servizi di interesse generale	
	per l'intera area dell'Oltrepo' Mantovano in regime di par-	
	ternariato tra imprese private e enti locali;	
	c) produrre o fornire beni e servizi che consentono ai soci	
	il migliore soddisfacimento di un interesse economico genera-	
	le e il perseguimento di una missione di pubblico interesse;	
	d) Programmare e sviluppare iniziative volte al potenziamento	
	della dotazione di servizi di terziario a favore del sistema	
	produttivo locale quali a titolo di mero esempio i servizi di	
	terziario avanzato, di marketing, commerciali, di collegamen-	
	ti intermodali e telematici;	
	e) Promuovere azioni di valorizzazione turistica del patrimo-	
	nio culturale e naturalistico volte a favorire l'incremento	

	dell'attrattività dell'area;	
	f) Organizzare attività e promuovere iniziative di tutela	
	dell'ambiente e sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;	
	g) Organizzare e partecipare a manifestazioni fieristiche, e	
	lo svolgere azioni pubblicitarie per conto delle aziende del	
	territorio dell'Oltrepo' Mantovano;	
	h) Promuovere ogni iniziativa volta alla salvaguardia del	
	territorio e dell'ambiente, d'intesa con gli istituti Speri-	
	mentali operanti nel settore e con gli enti pubblici e priva-	
	ti competenti, nonchè con riguardo agli obiettivi della poli-	
	tica dell'Unione Europea;	
	i) Svolgere attività di ricerca commerciale e di mercato,	
	promuovere studi, sperimentazioni e ogni altra iniziativa a	
	favore delle aziende agroalimentari del territorio;	
	j) Organizzare attività che contribuiscano alla crescita qua-	
	litativa e quantitativa delle produzioni e delle vendite dei	
	prodotti del territorio;	
	k) Utilizzare ai fini promozionali stampa, mezzi audiovisivi	
	o altri strumenti ritenuti idonei curando e promuovendo anche	
	la pubblicazione di stampati, opuscoli periodici e materiale	
	illustrativo ritenuto utile allo scopo;	
	l) Promuovere, dirigere e gestire servizi, iniziative o atti-	
	vità che vedano il concorso di soggetti pubblici e privati	
	anche di carattere intersettoriale (industria, artigianato,	
	commercio, turismo) in grado di promuovere le produzioni del	

	territorio con particolare riferimento al settore	
	agro-alimentare;	
	m) Intrattenere rapporti con enti locali, associazioni e or-	
	ganizzazioni per l'accesso a fonti di finanziamento aggiunti-	
	ve;	
	n) gestire "in house" una serie di servizi per i Comuni	
	dell'Oltrepo' Mantovano quali: sportello unico, gestione tri-	
	buti, gestione personale, gestione servizi culturali, gestio-	
	ne delle pratiche per accedere a contributi pubblici ed altri	
	servizi in genere, all'interno di un quadro di riordino com-	
	plessivo degli enti strumentali del territorio e dei servizi	
	ad essi correlati.	
	Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, la società	
	potrà porre in essere tutti gli atti e negozi giuridici di	
	qualsivoglia natura ed oggetto, ritenuti dall'organo ammini-	
	strativo necessari, utili od opportuni per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale; in via indicativa e non esaustiva,	
	potrà quindi:	
	- stipulare apposite convenzioni con centri di ricerca scien-	
	tifica, università ed enti pubblici;	
	- costruire, acquisire, locare immobili di ogni genere da de-	
	stinare allo svolgimento delle attività sociali, con esclu-	
	sione in ogni caso dell'attività di intermediazione immobi-	
	liare;	
	- acquisire partecipazioni in enti, società, organismi anche	

	consortili, associazioni temporanee di impresa, che abbiano	
	oggetto o scopi affini o comunque connessi con l'oggetto so-	
	ciale che risultino utili per lo sviluppo delle attività so-	
	ciali e consortili, il tutto con soggetti ed enti sia pubbli-	
	ci che privati;	
	- prestare garanzie reali per obbligazioni proprie e/o di	
	terzi, purchè nell'interesse della società; stipulare mutui e	
	finanziamenti;	
	- assumere e/o partecipare ad iniziative inquadrabili in pro-	
	grammi di incentivazione dell'economia e dell'impresa di pro-	
	duzione, la fruizione dei relativi finanziamenti, anche a	
	fondo perduto, contributi e agevolazioni, anche creditizie e	
	finanziarie, fruendo di tutta la connessa normativa comunita-	
	ria, statale, regionale e di rango inferiore.	
	Restano comunque escluse dall'oggetto sociale:	
	- le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di	
	esercizio del credito di cui al D.Lgs. n. 385/93 e successive	
	modifiche ed integrazioni;	
	- l'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi di inve-	
	stimento e intermediazione mobiliare e finanziaria ai sensi	
	del D.Lgs. n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni;	
	- l'attività di intermediazione immobiliare;	
	- l'esercizio di ogni altra attività riservata dalle vigenti	
	leggi agli iscritti in albi professionali o registri o comun-	
	que sottoposta a particolari autorizzazioni o abilitazioni.	

	TITOLO III	
	CAPITALE - SOCI	
	Art. 5 - Capitale Sociale	
	Il capitale sociale è fissato in Euro 27.200,00 (ventisette-	
	miladuecento virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni	
	ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.	
	La partecipazione dei soci è proporzionale al conferimento.	
	I diritti sociali sono attribuiti al socio in misura propor-	
	zionale alla partecipazione detenuta.	
	Possono essere apportati a capitale tutti gli elementi del-	
	l'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale, compresi	
	la prestazione di opera e di servizi a favore della società.	
	Le decisioni inerenti l'aumento o la riduzione del capitale	
	sociale sono adottate dall'Assemblea dei soci ai sensi degli	
	artt. 2479 bis e 2480 ss. c.c., con il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale so-	
	ciale.	
	In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi confe-	
	rimenti spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione	
	alle partecipazioni da essi possedute.	
	La decisione dell'Assemblea dei soci di aumentare il capitale	
	sociale può prevedere - salvo che per il caso di cui al-	
	l'art.2482 ter c.c.- che l'aumento sia attuato anche mediante	
	offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal	
	caso, spetta al socio che non abbia acconsentito alla deci-	

	sione dell'Assemblea, il diritto di recesso.	
	La decisione dell'Assemblea dei soci di aumento del capitale	
	sociale deve indicare se l'aumento sia gratuito, mediante	
	passaggio di riserve a capitale, o a pagamento ed in tal caso	
	deve stabilire le modalità e le tipologie dei conferimenti.	
	In mancanza di specifica indicazione, il conferimento deve	
	essere effettuato in denaro.	
	Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto la presta-	
	zione di servizi o d'opera a favore della società, la presta-	
	zione deve essere garantita da polizza fideiussoria o fide-	
	iussione bancaria. In caso di riduzione del capitale sociale	
	per perdite, può essere omesso il preventivo deposito, almeno	
	otto giorni prima dell'Assemblea, presso la sede della so-	
	cietà della relazione e delle osservazioni di cui all'art.	
	2482 bis c.c. qualora consti per iscritto il consenso di tut-	
	ti i soci. Nella fattispecie prevista dall'art. 2466 secondo	
	comma c.c., in mancanza di offerte per l'acquisto della par-	
	tecipazione del socio moroso, l'organo amministrativo non può	
	procedere alla vendita all'incanto.	
	Art. 6 - Requisiti dei Soci	
	Possono entrare a far parte della società gli enti locali, i	
	consorzi di tutela, le associazioni, le aziende private sin-	
	gole o associate che operano nel settore agroalimentare (pro-	
	duzione, trasformazione e servizi) aventi sede legale o che	
	esercitano l'attività nell'area dell'Oltrepo' Mantovano, le	

	associazioni di rappresentanza delle predette aziende che ab-	
	biano nella propria organizzazione una sezione o un gruppo	
	merceologico dedicato al comparto agroalimentare, il tutto ad	
	insindacabile giudizio dell'organo amministrativo della so-	
	cietà.	
	Art. 7 - Ammissione dei Soci	
	Gli aspiranti Soci devono, comunque, inoltrare domanda di am-	
	missione all'organo amministrativo della società.	
	La domanda di ammissione, indirizzata all'Organo amministra-	
	tivo, dovrà contenere l'esatta ragione sociale, la denomina-	
	zione e l'indicazione delle partecipazioni che l'aspirante	
	Socio intende sottoscrivere, l'impegno al versamento, senza	
	indugio, delle partecipazioni sottoscritte, la dichiarazione	
	di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e	
	gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonchè	
	l'ulteriore documentazione che sarà individuata dall'apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea. La domanda dovrà inol-	
	tre contenere l'espressa e separata dichiarazione di attener-	
	si e accettare la clausola di conciliazione di cui al succes-	
	sivo art. 27.	
	L'organo amministrativo delibera l'ammissione previa verifica	
	della esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al	
	precedente articolo 6) a suo insindacabile giudizio ed in	
	coerenza con gli scopi sociali.	

	L'ingresso di ogni nuovo socio nella società, con esclusione	
	dei casi di ingresso per acquisto delle partecipazioni da so-	
	ci receduti o esclusi, avverrà alternativamente:	
	a) mediante l'aumento del capitale sociale della società me-	
	desima, senza applicazione del diritto di opzione;	
	b) mediante la cessione di parte delle partecipazioni dei so-	
	ci esistenti al socio entrante previa rinuncia del diritto di	
	prelazione da parte di tutti i soci.	
	Spetta all'assemblea dei soci stabilire quale delle due moda-	
	lità sopra descritte alle lettere a) e b) dovrà essere segui-	
	ta per consentire l'ingresso del nuovo socio.	
	Il rifiuto dell'ammissione da parte dell'organo amministrati-	
	vo dovrà essere motivato ed inviato all'aspirante socio entro	
	60 giorni dalla deliberazione. L'aspirante socio non ammesso	
	può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comuni-	
	cazione dei diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino	
	i soci con propria decisione.	
	In caso di ammissione, il nuovo socio dovrà, entro cinque	
	giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione,	
	versare l'importo delle partecipazioni sottoscritte.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti dei soci	
	Ciascun socio, secondo le rispettive partecipazioni, nei modi	
	e alle condizioni previste nel presente statuto è tenuto:	
	a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	

	b) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	Art. 9 - Trasferimento delle Partecipazioni - Gradimento e	
	Diritto di prelazione	
	Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi	
	alle seguenti condizioni.	
	Nel caso in cui un socio intenda cedere a titolo oneroso, in	
	tutto od in parte, la propria partecipazione e/o gli eventua-	
	li diritti di opzione ad altri soci o a terzi, spetta agli	
	altri soci il diritto di prelazione in misura proporzionale	
	alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.	
	A tal fine, il socio intenzionato a cedere la propria parte-	
	cipazione dovrà comunicare - mediante lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno inviata a ciascuno degli altri soci e	
	per conoscenza all'Organo amministrativo:	
	- il nome, cognome ed indirizzo ed i dati identificativi del	
	candidato acquirente, il corrispettivo offerto, nonché le al-	
	tre condizioni e modalità del trasferimento.	
	Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di spedi-	
	zione della raccomandata contenente la "denuntiatio", i soci	
	che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno	

	comunicare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ri-	
	torno inviata al socio cedente e per conoscenza a ciascuno	
	degli altri soci ed al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione ovvero all'Amministratore Unico, le loro volontà di	
	esercitare il diritto stesso a parità di condizioni.	
	Ogni socio nella comunicazione di cui sopra, ha la facoltà di	
	dichiarare se intende estendere l'esercizio della prelazione	
	anche alle partecipazioni e/o ai diritti di opzione per i	
	quali gli altri soci non abbiano fatto valere il loro diritto	
	di prelazione. Nel caso tale facoltà di estensione venga e-	
	sercitata da più di un socio, essa opererà proporzionalmente	
	alle partecipazioni dagli stessi detenute.	
	Se nel termine di trenta giorni dalla data di spedizione del-	
	la raccomandata: - a) nessuno dei soci abbia manifestato la	
	volontà di esercitare il diritto di prelazione, ovvero - b)	
	taluno dei soci non abbia esercitato il diritto di prelazione	
	e nessuno degli altri soci che hanno esercitato la prelazione	
	si sia avvalso della facoltà di estensione di cui al prece-	
	dente punto, il socio cedente è libero di procedere, secondo	
	quanto comunicato nella denuntiatio, al trasferimento della	
	partecipazione al candidato acquirente, previo conseguimento	
	del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, se-	
	condo le disposizione che seguono.	
	Al fine di conseguire il gradimento al trasferimento, il So-	
	cio cedente deve farne richiesta al Presidente del Consiglio	

	di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione	
	della partecipazione da trasferire e le generalità del candi-	
	dato acquirente ed ogni altra informazione utile al fine del-	
	la individuazione del candidato acquirente ed alla verifica	
	dei requisiti dallo stesso rivestiti ai fini di quanto previ-	
	sto al precedente art. 6.	
	Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta,	
	il Consiglio di Amministrazione deve pronunciare il gradimen-	
	to al trasferimento valutando i requisiti del candidato ac-	
	quirente in relazione a quanto previsto dal precedente art. 6	
	ed ogni altro elemento utile a verificarne l'idoneità a per-	
	seguire gli scopi consortili.	
	La deliberazione deve essere assunta dal Consiglio di Ammini-	
	strazione con il voto all'unanimità dei propri componenti e	
	deve essere comunicata nei successivi tre giorni al Socio ce-	
	dente mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	In caso di mancata assunzione della delibera entro il termine	
	sopra indicato, il gradimento si intende ad ogni effetto ac-	
	cordato.	
	In caso di mancato gradimento, qualora ricorrano i presupp- sti previsti dall'art.2469 cc., spetta al socio il diritto di	
	recesso, comunque dopo che siano trascorsi due anni dalla co-	
	stituzione della società o dalla sottoscrizione della parte-	

	cipazione.	
	Il trasferimento della partecipazione deve essere perfeziona-	
	to entro 120 giorni dalla data in cui è stata comunicata al	
	Socio la delibera del Consiglio che accorda il gradimento,	
	ovvero dalla data in cui è spirato il termine per tale comu-	
	nicazione.	
	Decorso tale termine senza che il trasferimento sia stato	
	perfezionato, il socio cedente dovrà nuovamente conformarsi	
	alle disposizioni del presente articolo.	
	Nell'ipotesi in cui il socio alienante non abbia osservato le	
	precedenti disposizioni in materia di diritto di prelazione e	
	di gradimento, il trasferimento non avrà alcuna efficacia nei	
	confronti della società.	
	Art. 10 - Recesso e Cause di scioglimento del rapporto limi-	
	tatamente ad un Socio	
	Costituiscono cause di scioglimento automatico del rapporto,	
	relativamente ad ogni socio:	
	a) la dichiarazione di fallimento e l'assoggettamento ad al-	
	tre procedure concorsuali ed assimilate, ivi comprese l'ammi-	
	nistrazione straordinaria, il concordato preventivo e l'ammi-	
	nistrazione controllata;	
	b) la deliberazione o il verificarsi di una delle cause di	
	scioglimento previste dalla legge. Il Socio può recedere dal-	
	la Società nei casi previsti dalla legge.	
	Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera	

	partecipazione sociale del recedente.	
	Il socio che intende recedere deve comunicarlo all'organo am-	
	ministrativo mediante lettera raccomandata da inviarsi entro	
	quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese	
	della decisione dell'Assemblea che legittima il diritto di	
	recesso ovvero, se il fatto che legittima il recesso non con-	
	siste in una decisione soggetta alla iscrizione nel Registro	
	delle Imprese, entro quindici giorni dalla conoscenza del	
	fatto da parte del socio. La comunicazione deve indicare le	
	ragioni e i fatti che legittimano il recesso ed il domicilio	
	eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento.	
	II recesso non può essere esercitato o, se è già esercitato,	
	è privo di efficacia se entro novanta giorni dal suo eserci-	
	zio la società revoca la delibera e/o la decisione che lo le-	
	gittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo sciogli-	
	mento della società.	
	Il recesso diviene efficace nella data in cui la comunicazio-	
	ne di recesso perviene all'organo amministrativo, ferme re-	
	stando le condizioni risolutive di cui sopra.	
	Il socio può essere escluso dalla Società in caso di grave	
	violazione delle norme e degli obblighi Statutari, con parti-	
	colare riferimento a quanto previsto all'articolo 8 del pre-	
	sente statuto e dei regolamenti sociali e di grave inadempi-	
	mento alle obbligazioni assunte verso la società. L'esclusio-	
	ne è deliberata motivatamente dall'Assemblea con una delibe-	

	razione adottata con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino i due terzi del capitale sociale ed ha effetto	
	immediato. Contro la decisione di esclusione adottata dal-	
	l'Assemblea il socio escluso può fare opposizione entro 15	
	giorni dal ricevimento della comunicazione ricorrendo al Tri-	
	bunale, ma solo dopo aver esperito un tentativo di concilia-	
	zione ai sensi del successivo art. 27.	
	Qualora la decisione di esclusione, una volta esperito il	
	tentativo di conciliazione senza transazione, non sia stata	
	impugnata avanti al Tribunale, nei termini previsti, l'organo	
	amministrativo procede alla vendita, a rischio e per conto	
	del socio escluso, della sua partecipazione sociale, per il	
	valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società	
	al momento della esclusione.	
	Entro 120 giorni dalla delibera di esclusione, l'organo ammi-	
	nistrativo provvede a versare al socio escluso il ricavato	
	della vendita della partecipazione, previa eventuale compen-	
	sazione su tale importo dei crediti certi liquidi ed esigibi-	
	li vantati dalla società verso il socio escluso. Il socio e-	
	scluso non è liberato dai debiti verso la società e dalle ga-	
	ranzie eventualmente prestate, né, salva diversa determina-	
	zione dell'organo amministrativo, dagli impegni assunti verso	
	la società sino al completo adempimento e soddisfacimento de-	
	gli impegni medesimi.	
	Art. 11 - Domicilio dei soci	

	Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società, è quello che risulta dall'elenco soci esi-	
	stente nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A..	
	I soci comunicano, altresì, all'organo amministrativo l'indi-	
	rizzo telefax ed un indirizzo di posta elettronica certifica-	
	ta cui possono essere inviate, in alternativa alla spedizione	
	a mezzo posta, le comunicazioni sociali, provvedendo tempe-	
	stivamente a loro cura ad aggiornare eventuale variazioni.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.12 - Assemblea dei soci	
	Le decisioni dei soci sono sempre adottate con metodo e deli-	
	berazione assembleare. L'Assemblea, regolarmente costituita,	
	rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni,	
	prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbli-	
	gano tutti i soci.	
	Sono rimesse alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei so-	
	ci le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori	
	o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale	
	sociale sottopongono alla loro approvazione, nonchè le deci-	
	sioni nelle materie riservate ai soci per legge o dal presen-	
	te Statuto ed in particolare:	
	a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazio-	
	ne delle eventuali eccedenze attive ed avanzi di gestione;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo e la revoca degli am-	

	ministratori della Società;	
	c) la nomina, se prevista, del sindaco unico e la determina-	
	zione del compenso;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modi-	
	ficazione dei diritti dei soci;	
	f) lo scioglimento anticipato della società;	
	g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione.	
	Art. 13 - Partecipazione all'assemblea e Diritti sociali	
	Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed esprimere il	
	proprio diritto di voto in misura proporzionale alla propria	
	partecipazione sociale, i soci che risultano essere tali in	
	base alle risultanze del Registro delle Imprese in data ante-	
	riore a quella dell'assemblea.	
	Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno,	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in	
	qualunque luogo purchè in Italia.	
	Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può	
	essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 se-	
	condo comma c.c.; in tal caso l'organo amministrativo dovrà	
	dare atto delle ragioni del differimento nella relazione sul-	

	la gestione o in assenza nella nota integrativa al bilancio	
	d'esercizio.	
	L'Assemblea è convocata per le delibere di sua competenza o	
	quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, ovvero	
	quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione delle	
	materie da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo del capitale sociale.	
	L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ovvero dall'Amministratore Unico, mediante racco-	
	mandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunan-	
	za, al domicilio risultante dall'elenco soci esistente nel	
	Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., ovvero me-	
	diate comunicazione inviata via telefax o posta elettronica	
	o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza del Presidente o dell'Amministratore Unico, l'As-	
	semblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, con le	
	stesse modalità di cui sopra.	
	La comunicazione di convocazione deve indicare luogo, data ed	
	ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.	
	In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando vi sia rappresentato	
	l'intero capitale sociale e siano intervenuti all'adunanza o	
	risultino per atto scritto informati della stessa tutti gli	
	amministratori ed il sindaco unico, qualora nominato, e nes-	

	suno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 15 - Rappresentanza in Assemblea	
	Ciascun socio può conferire ad un dipendente, collaboratore o	
	consigliere delega generale a partecipare alle assemblee.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità	
	dei titoli per intervenire all'Assemblea.	
	Art. 16 - Presidenza e Svolgimento dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ovvero dall'Amministratore Unico: in difetto,	
	l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente del-	
	l'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'a-	
	dunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei parteci-	
	panti, regola lo svolgimento dell'adunanza ed accerta i ri-	
	sultati delle votazioni.	
	L'Assemblea è validamente costituita e può svolgersi anche se	
	i partecipanti si trovano in luoghi differenti video e o au-	
	dio collegati, a condizione che sia rispettato il metodo col-	
	legiale ed il principio di parità di trattamento tra i parte-	
	cipanti.	
	E' comunque necessario che ricorrano le seguenti condizioni,	
	da farsi risultare a verbale:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario, se nominato, i quali procedono alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accer-	

	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire in	
	modo completo ed adeguato gli eventi e gli interventi assem-	
	blari oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito ai partecipanti di prendere parte in	
	tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea su-	
	gli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di esaminare,	
	trasmettere o ricevere documenti;	
	e) che nell'avviso di convocazione, qualora vi sia stato,	
	siano riportati i luoghi audio e/o video collegati a cura	
	della società nei quali potranno trovarsi i partecipanti.	
	L'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il	
	Presidente ed il Segretario.	
	Art. 17 - Costituzione dell'Assemblea e deliberazioni	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale so-	
	ciale e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci	
	presenti e rappresentati, salve diverse e specifiche disposi-	
	zioni del presente Statuto.	
	Le deliberazioni di cui all'art. 12 lett. d), e), f) e g) del	
	presente Statuto devono comunque essere adottate con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi	
	del capitale sociale.	

	Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare da	
	processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e	
	dal Segretario trascritte nell'apposito libro. Qualora la de-	
	liberazione comporti modifica all'atto costitutivo o allo	
	statuto, il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio, con	
	applicazione delle disposizioni dell'art.2436 c.c..	
	Art. 18 - Organo amministrativo	
	La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque	
	membri, la maggioranza dei quali espressione delle imprese o	
	dell'associazioni di esse del territorio dell'Oltrepo' Manto-	
	vano e verranno scelti con un criterio che assicuri l'equili-	
	brio tra i generi.	
	Compete all'Assemblea la decisione in ordine al numero dei	
	Consiglieri che comunque non può essere superiore a cinque e	
	i cui criteri di nomina saranno adeguati in base alle norma-	
	tive via via vigenti nell'ambito delle società miste pubbli-	
	co-private. Al Socio Consorzio Oltrepò Mantovano spetta di	
	diritto la nomina dell'Amministratore Unico o di un componen-	
	te del consiglio di Amministrazione.	
	Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'esercizio	
	della carica, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni d'ufficio.	
	Gli Amministratori restano in carica per la durata stabilita	
	dall'Assemblea ed eventualmente anche a tempo indeterminato e	

	sono rieleggibili.	
	In difetto di indicazioni, durano in carica per un periodo	
	pari a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della carica. L'Amministratore cessa per scadenza	
	dell'incarico, rinuncia o revoca da parte dell'Assemblea.	
	L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comuni-	
	cazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presi-	
	dente del Collegio Sindacale, se nominato.	
	La cessazione degli Amministratori per revoca o rinuncia ha	
	efficacia immediata qualora resti in carica la maggioranza	
	dei componenti il Consiglio di Amministrazione; in caso con-	
	trario, ed in caso di cessazione per scadenza del termine, ha	
	efficacia dal momento in cui il Consiglio è stato ricostitui-	
	to a seguito dell'accettazione dei nuovi Amministratori.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazio-	
	ne con deliberazione approvata dal sindaco unico, se nomina-	
	to. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino	
	all'Assemblea successiva.	
	Se tuttavia, per qualsiasi ragione, viene meno la maggioranza	
	degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione	
	si intende decaduto ed il Presidente deve provvedere a convo-	
	care l'Assemblea perchè provveda alla nomina dei nuovi compo-	
	nenti per la ricostituzione del Consiglio. La revoca di Ammi-	

	nistratori nominati a tempo indeterminato può essere delibe-	
	rata anche in assenza di giusta causa; in tal caso nulla è	
	dovuto all'Amministratore revocato a titolo di risarcimento	
	del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intenden-	
	dosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella pre-	
	sente società come accettazione della presente clausola e	
	pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.	
	Art. 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo - Divieto di con-	
	correnza	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di	
	amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria della	
	Società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le opera-	
	zioni che ritenga opportune o necessarie per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale, restando escluse solo le attribuzioni	
	che la legge ed il presente statuto riserva all'Assemblea dei	
	soci.	
	In particolare l'Organo amministrativo individua le linee	
	strategiche della Società e decide sul suo assetto organizza-	
	tivo.	
	In seno ai Consiglio di Amministrazione le funzioni sono e-	
	sercitate in modo collegiale, salva la facoltà di delega e	
	procura ai sensi del presente statuto.	
	La remunerazione degli Amministratori investiti di particola-	
	ri incarichi è determinata dal Consiglio di Amministrazione,	
	sentito il parere del sindaco unico, se nominato.	

	Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applica il	
	divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.	
	Art. 20 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio stesso nomina tra i suoi membri il proprio Pre-	
	sidente ed un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto	
	l'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede socia-	
	le od altrove ogni volta che il Presidente o un Amministrato-	
	re Delegato, se nominato, lo ritenga opportuno.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento,	
	da altro Consigliere designato dal Consiglio.	
	Il Consiglio viene convocato dal Presidente con raccomandata	
	ovvero mediante comunicazione inviata via telefax o con qual-	
	siasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza al domici-	
	lio di ciascun Consigliere e del sindaco unico, se nominato;	
	nei casi di urgenza è consentita la convocazione mediante te-	
	legramma o telefax almeno un giorno prima dell'adunanza. La	
	convocazione contiene l'indicazione della data, del luogo e	
	dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Sono da reputarsi valide le adunanze del Consiglio, benchè	
	non convocate con le formalità di cui sopra, qualora vi sia	
	la presenza di tutti gli Amministratori, del sindaco unico,	
	se nominato e sempre che nessuno si opponga alla discussione	
	degli argomenti sui quali si ritenga non sufficientemente in-	

	formato.	
	Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per audio e	
	video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni di	
	cui deve essere dato atto nel verbale:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario, se nominato, i quali procedono alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire in	
	modo completo ed adeguato gli eventi e gli interventi assem-	
	blari oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito ai partecipanti di prendere parte in	
	tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea su-	
	gli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di esaminare,	
	trasmettere o ricevere documenti;	
	e) che nell'avviso di convocazione, qualora vi sia stato,	
	siano riportati i luoghi audio e o video collegati a cura	
	della società nei quali potranno trovarsi i partecipanti.	
	La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il	
	Presidente ed il Segretario.	
	Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministra-	
	zione è necessaria la presenza della maggioranza degli Ammi-	

	nistratori in carica. Le deliberazioni sono validamente as-	
	sunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti; solo in	
	caso di parità della votazione prevale il voto del Presidente.	
	Art. 21 - Rappresentanza Legale	
	La rappresentanza della società spetta all'Amministratore U-	
	nico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed	
	in sua assenza, al Vice Presidente ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	Art. 22 - Organi delegati e Direttore	
	Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali inca-	
	ricchi a singoli o più amministratori, determinando il conte-	
	nuto e gli eventuali limiti della delega.	
	Il Consiglio di Amministrazione può impartire in ogni momento	
	direttive all'Amministratore incaricato e può avocare a sé o-	
	perazioni rientranti nella delega.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione non può mai de-	
	legare i poteri in materia di ammissione e di recesso dei so-	
	ci, nonchè la redazione del progetto di bilancio, del proget-	
	to di fusione o del progetto di scissione.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare il Di-	
	rettore, procuratori e mandatari speciali in genere per de-	
	terminati atti o per categorie di atti, delegando loro gli	
	opportuni poteri, nonchè attribuire a funzionari e dipendenti	
	la procura per la firma sociale per specifiche attribuzioni	
	ed operazioni.	

	Qualora nominato, il Direttore coordina e dirige il lavoro	
	del personale dipendente, gestisce le attività commerciale e	
	finanziaria ordinarie della società nell'ambito degli indi-	
	rizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione. E' compito	
	del Direttore dare esecuzione alle delibere e alle indicazio-	
	ni del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore partecipa	
	alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di	
	voto.	
	Art. 23 - Controllo dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno, in ogni	
	caso, diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tra-	
	mite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i do-	
	cumenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 24 Sindaco Unico - Revisore legale dei conti	
	Fatte salve le disposizioni dell'art. 2477 codice civile, il	
	sindaco, se obbligatorio, è nominato con decisione dei soci,	
	che ne determina il compenso per l'intera durata della cari-	
	ca, che è di tre esercizi, esercita la revisione legale dei	
	conti ed è rieleggibile.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 - Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	

	Alla fine di ogni esercizio, nei termini e con le formalità	
	di legge, l'Organo Amministrativo forma e predispone il bi-	
	lancio sociale ai sensi dell'art. 2478 bis cc., che viene	
	sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al-	
	l'art. 2364 secondo comma c.c.: in tal caso l'organo ammini-	
	strativo deve segnalare nella relazione sulla gestione le ra-	
	gioni della dilazione o in assenza nella nota integrativa al	
	bilancio d'esercizio.	
	La società non distribuisce utili tra i soci.	
	Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio	
	sono destinati come segue:	
	a) il 5% (cinque per cento) da imputarsi a riserva legale	
	fino al raggiungimento di un ammontare pari al quinto del ca-	
	pitale sociale;	
	b) il rimanente da accantonarsi in apposita riserva o fondo,	
	salve diverse deliberazioni dell'Assemblea che delibera al-	
	l'unanimità su proposta dell'organo amministrativo, restando	
	comunque esclusa la possibilità di procedere alla ripartizio-	
	ne di utili a favore dei Soci.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 26 - Scioglimento	
	La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.	

	Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della so-	
	cietà, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione	
	e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il	
	compenso.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 27 - Clausola di conciliazione	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i	
	singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'inter-	
	pretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costi-	
	tutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività so-	
	ciale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni	
	del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa dalla	
	C.C.I.A.A. di Mantova.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 28 - Norme applicabili	
	Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto	
	si fa espresso riferimento a quanto previsto nel Codice Civi-	
	le ed alle leggi in materia vigenti pro tempore.	
	FIRMATO:	
	ALESSANDRO PASTACCI	
	BULGARELLI LUCIANO	
	DANIELA SANTA DEZIO (SIGILLO).	

31 di **31**